



24 agosto 2018

Revisione parziale dell'ordinanza sulla medicina della procreazione

Semplificazione della comunicazione dei dati genetici al figlio

Rapporto sui risultati della consultazione

Indice

1	Osservazioni generali	3
2	Elenco dei partecipanti	3
3	Oggetto della consultazione	3
4	Osservazioni generali sull'avamprogetto	4
4.1	Valutazione generale	4
4.2	Osservazioni sul momento della revisione e sulla mancanza di valori di riferimento.....	4
5	Disposizioni dell'avamprogetto	4
5.1	Prova dell'identità mediante una copia di un documento d'identità (art. 21 cpv. 2 AP-OMP)	4
5.2	Rappresentanza in caso di incapacità di agire (art. 21 cpv. 3 AP-OMP).....	5
5.3	Osservazioni generali in merito all'articolo 23 AP-OMP	5
5.4	Comunicazione scritta (art. 23 cpv. 1 E-FMedV)	5
5.5	Non sussiste un interesse degno di protezione del figlio minorenni (Art. 27 cpv. 2 LPAM; art. 23 cpv. 2 AP-OMP)	6
5.6	Non sussiste un interesse degno di protezione per ricevere ulteriori informazioni (art. 27 LPAM; art. 23 cpv. 3 AP-OMP)	6
5.7	Il donatore non ha potuto essere trovato o identificato in maniera univoca (art. 23 cpv. 4 AP-OMP).....	6
5.8	Informazione da parte dell'UFSC sulle offerte di consulenza (art. 23 cpv. 5 AP-OMP)	6
5.9	Reiezione della domanda (abrogato; art. 24 AP-OMP)	7
6	Pubblicazione	7
	Allegato	8

Riassunto

La normativa della Confederazione sulla medicina della procreazione è entrata in vigore il 1° gennaio 2001. Le prime persone nate dopo la sua entrata in vigore sono ormai quasi maggiorenni e avranno quindi un diritto assoluto di ottenere i loro dati genetici. La revisione proposta si prefigge di semplificare la procedura d'informazione.

I pareri favorevoli sottolineano che la semplificazione è giustificata, si basa sulle esigenze dei cittadini e riduce i costi sia per i richiedenti sia per le autorità amministrative. I pareri sono favorevoli anche al fatto che, per ottenere i dati genetici, il richiedente non deve più recarsi di persona all'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) e può quindi risparmiarsi il viaggio a Berna.

I pareri critici osservano che anche in caso di informazione scritta può rivelarsi necessaria un'assistenza sociopsicologica. Propongono pertanto che la comunicazione sia effettuata, ad esempio, dalla clinica in cui si è svolta la donazione di sperma, da un'organizzazione privata, da una nuova commissione federale specializzata o da un medico.

Nel complesso il bilancio della consultazione risulta positivo. Nell'elaborazione definitiva della procedura d'informazione, il Consiglio federale deciderà in che misura tenere conto delle riserve e delle proposte espresse in sede di consultazione.

1 Osservazioni generali

La procedura di consultazione sulla revisione parziale dell'ordinanza sulla medicina della procreazione «Semplificazione della comunicazione dei dati genetici al figlio» si è svolta dal 2 marzo al 15 giugno 2018. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le organizzazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna nonché dell'economia e altre organizzazioni interessate.

Hanno espresso un parere 22 Cantoni, un partito e 9 organizzazioni. Sono pertanto pervenuti 32 pareri.

3 Cantoni e 4 organizzazioni hanno espressamente rinunciato a un parere¹.

2 Elenco dei partecipanti

L'elenco dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno espresso un parere si trova nell'allegato.

3 Oggetto della consultazione

La legge² e l'ordinanza³ sulla medicina della procreazione disciplinano il diritto delle persone nate in seguito a una donazione di sperma di accedere ai loro dati genetici. Entrambe sono entrate in vigore il 1° gennaio 2001. Le prime persone nate grazie alla donazione di sperma dopo l'entrata in vigore della legge raggiungeranno tra poco la maggiore età e avranno pertanto il diritto assoluto di conoscere i loro dati genetici. Il progetto di revisione si prefigge di semplificare la procedura legata alle domande d'informazione.

¹ LU, SH, SZ, Associazione dei Comuni svizzeri, Unione delle città svizzere, Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali e Travail.Suisse.

² LPAM; RS 810.11

³ OMP; RS 810.112.2

Secondo il progetto di revisione, la persona che presenta domanda all'UFSC deve provare la sua identità inviando una copia di un documento d'identità, senza presentarsi di persona all'UFSC. Al fine di permettere di scegliere in ogni singolo caso la soluzione migliore e meno costosa, in futuro l'UFSC non sarà più espressamente tenuto a designare un rappresentante se il richiedente non è manifestamente in grado di condurre da sé la causa. Nel caso concreto, l'obbligo di designare un rappresentante resta tuttavia invariato poiché si tratta di un principio generale della procedura amministrativa. Per ottenere i propri dati genetici l'interessato non deve più presentarsi di persona all'UFSC. I dati gli sono infatti comunicati per scritto per posta; si rinuncia ad un'assistenza sociopsicologica.

4 Osservazioni generali sull'avamprogetto

4.1 Valutazione generale

13 Cantoni accolgono la revisione senza riserve (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, NE, SG, SO, VS), due la accolgono in linea di massima (OW, TI) e uno con riserve (GE). 6 Cantoni sono in generale contrari alla revisione (NW, VD, ZH) o ne criticano punti importanti (JU, TG, ZG).

Il PS, l'unico partito che ha partecipato alla consultazione, respinge la revisione.

Un'organizzazione (SVM) accoglie con favore le modifiche proposte. Sei organizzazioni (Espace A, FertiForum, PACH, FMH, mws, CNE), di cui le prime tre forniscono consulenza alle persone coinvolte, sono contrarie alla revisione, due (Kinderanwaltschaft, ASPEE) criticano punti importanti e sono pertanto piuttosto contrarie alla revisione.

Riassumendo, 16 Cantoni sono favorevoli, di cui 13 senza riserve. Tre Cantoni sono contrari e altri tre criticano punti importanti. Un'organizzazione è favorevole all'avamprogetto; sei sono contrarie (di cui la metà opera nell'ambito della consulenza), come pure l'unico partito che ha partecipato alla consultazione.

In generale va osservato che nel complesso la semplificazione della procedura d'informazione è approvata integralmente oppure in linea di principio, a condizione che la procedura sia organizzata diversamente o preveda altre varianti. Alla luce di questi pareri in linea di massima positivi, nell'elaborazione definitiva della procedura d'informazione il Consiglio federale valuterà come tenere conto delle riserve espresse in sede di consultazione.

4.2 Osservazioni sul momento della revisione e sulla mancanza di valori di riferimento

Sei partecipanti alla consultazione (JU, ZH; FMH, mws, CNE, PACH) ritengono che, in una prima tappa, occorra raccogliere esperienze con la procedura vigente, al fine di verificarne il funzionamento. Eventuali modifiche della procedura andrebbero prese in considerazione soltanto in una seconda tappa. Prima di abolirla, è necessario soprattutto verificare se l'assistenza sociopsicologica sia effettivamente necessaria o meno.

5 Disposizioni dell'avamprogetto

5.1 Prova dell'identità mediante una copia di un documento d'identità (art. 21 cpv. 2 AP-OMP)

BS si esprime in modo positivo adducendo il servizio ai clienti e l'economia procedurale.

I Cantoni GE e ZH criticano la prova dell'identità mediante una copia di un documento d'identità. Secondo GE questo tipo di prova non offre garanzie sufficienti per la protezione dei dati e comporta il rischio che la domanda d'informazione sia presentata da persone che non ne hanno diritto.

5.2 Rappresentanza in caso di incapacità di agire (art. 21 cpv. 3 AP-OMP)

ZH ritiene sensato non obbligare più l'UFSC a designare un rappresentante e accoglie con favore questa modifica.

Poiché sono contrarie all'abolizione dell'obbligo dell'UFSC di designare un rappresentante per le persone che non sono manifestamente in grado di condurre da sé la causa, Kinderanwaltschaft e ASPEE chiedono di mantenere la disposizione vigente. Secondo Kinderanwaltschaft occorre perlomeno rinviare alla possibilità di applicare per analogia dell'articolo 41 LTF⁴. In alternativa l'ASPEE propone che l'UFSC provveda a un curatore d'intesa con l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA).

5.3 Osservazioni generali in merito all'articolo 23 AP-OMP

ASPEE ritiene giusta la semplificazione proposta.

NW osserva che vi sono sovrapposizioni tra l'articolo 23 capoverso 1-3 AP-OMP e l'articolo 27 cpv. 1-3 LPAM. NW e OW ritengono che dal tenore dell'articolo 23 AP-OMP non si evinca chiaramente il processo di comunicazione delle informazioni. Propongono una formulazione diversa che riprenda le informazioni dello schema allegato al rapporto esplicativo.

5.4 Comunicazione scritta (art. 23 cpv. 1 E-FMedV)

Sei Cantoni (AG, BE, BS, GR, TI, VS) ritengono che la sostituzione della procedura vigente con la comunicazione mediante invio postale costituisca una semplificazione; cinque di loro sono espressamente favorevoli alla modifica proposta.

Sei Cantoni (JU, VD, NW, TG, ZG, ZH), sei organizzazioni (Espace A, FertiForum, FMH, mws, CNE, PACH) e il PS ritengono che anche in caso di comunicazione scritta può essere necessaria un'assistenza sociopsicologica. La conoscenza dei propri dati genetici può costituire un momento importante nello sviluppo della personalità del richiedente. Può anche essere un momento delicato, soprattutto se il donatore rifiuta il contatto personale. I suddetti partecipanti ritengono quindi fondamentale la possibilità di un'assistenza sociopsicologica ai sensi del diritto vigente.

Nel caso in cui l'avamprogetto dovesse essere adottato, alcuni partecipanti (JU, TG; PS; FMH, PACH) propongono le seguenti varianti:

- Possibilità di assistenza da parte di una persona di fiducia se il richiedente si reca all'UFSC (FMH);
- Comunicazione da parte di un servizio che non sia l'UFSC, ad esempio:
 - la clinica in cui è stata effettuata la donazione di sperma (JU; PS);
 - un'organizzazione privata che fornisce assistenza nella ricerca delle origini (JU; PACH);
 - una nuova commissione federale specializzata ai sensi dell'articolo 27 capoverso 4 LPAM (FMH);

⁴ Legge sul Tribunale federale; RS 173.110

- l'autorità cantonale per la protezione dei minori e degli adulti APMA (PS);
- Scelta di un'alternativa all'invio postale, segnatamente:
 - invito a presentarsi all'UFSC con l'assistenza di un consulente in psicologia sociale (TG);
 - Comunicazione da parte di un medico (FMH);
- Possibilità di una corrispondenza anonima se il donatore di sperma non desidera contatti personali (PACH).

Quattro partecipanti sottolineano l'importanza di invitare per scritto il richiedente a rispettare i diritti della personalità del donatore di sperma e della sua famiglia; da una parte in maniera generale (Espace A) e dall'altra per compensare la rinuncia a un'assistenza sociopsicologica (NW, OW und TI). NW e OW sottolineano che l'indicazione va fatta prima dell'invio dei dati genetici.

FMH e mws ritengono che nell'UFSC vadano dapprima messe a disposizione le risorse di personale necessarie per svolgere la vigente procedura d'informazione.

5.5 Non sussiste un interesse degno di protezione del figlio minorenni (Art. 27 cpv. 2 LPAM; art. 23 cpv. 2 AP-OMP)

Secondo Kinderanwaltschaft i richiedenti che non hanno ancora raggiunto la maggiore età dovrebbero avere gli stessi diritti dei richiedenti maggiorenni e quindi non dovrebbero essere costretti a dimostrare un interesse degno di protezione. BS è invece favorevole al disciplinamento proposto⁵.

5.6 Non sussiste un interesse degno di protezione per ricevere ulteriori informazioni (art. 27 LPAM; art. 23 cpv. 3 AP-OMP)

BS è favorevole alla necessità di far valere un interesse degno di protezione per ricevere, oltre alla sua identità e alle sue caratteristiche fisiche, anche altre informazioni sul donatore di sperma⁶.

5.7 Il donatore non ha potuto essere trovato o identificato in maniera univoca (art. 23 cpv. 4 AP-OMP)

VD osserva che, in caso di adozione della modifica, sarà importante distinguere l'impossibilità di contattare il donatore di sperma (perché non è stato trovato o identificato) dal rifiuto di quest'ultimo di entrare in contatto con il figlio.

5.8 Informazione da parte dell'UFSC sulle offerte di consulenza (art. 23 cpv. 5 AP-OMP)

AG, AI, AR e SG nonché Kinderanwaltschaft sottolineano l'importanza di informare il richiedente sulle offerte di consulenza in concomitanza con l'invio per via postale della comunicazione scritta. Secondo Kinderanwaltschaft occorrerebbe prevedere l'obbligo dell'UFSC.

⁵ Secondo l'articolo 27 cpv 2 LPAM per i richiedenti minorenni un interesse degno di protezione è una condizione imprescindibile per ricevere informazioni sui dati del donatore. L'art. 23 cpv. 2 AP-OMP precisa tale condizione. La LPAM non è tuttavia modificata.

⁶ Secondo l'articolo 27 cpv 2 LPAM per i richiedenti minorenni un interesse degno di protezione è una condizione imprescindibile. L'art. 23 cpv. 3 AP-OMP la riprende e la precisa. La LPAM non è tuttavia modificata.

PACH ritiene insufficiente la comunicazione mediante invio postale e l'informazione sulle offerte di consulenza. Su domanda, dovrebbe essere possibile un'assistenza sociopsicologica per l'intero processo della ricerca delle origini.

5.9 Reiezione della domanda (abrogato; art. 24 AP-OMP)

Nessuna osservazione.

6 Pubblicazione

Secondo l'articolo 9 della legge del 18 marzo 2005⁷ sulla consultazione, sono accessibili al pubblico la documentazione nonché, scaduto il termine della procedura, i pareri dei partecipanti e, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto, il riassunto dei risultati della consultazione. Tali documenti sono disponibili in forma elettronica sul sito Internet della Cancelleria federale, come pure i pareri integrali (art. 16 dell'ordinanza del 17 agosto 2005⁸ sulla consultazione).

⁷ RS 172.061
⁸ RS 172.061.1

Elenco dei partecipanti

Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Tessin / Ticino
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

Partiti

PS	Partito Socialista Svizzero PS Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP Parti Socialiste Suisse PS
-----------	---

Organizzazioni interessate

ASPEE	Associazione Svizzera di Psicologia dell'Età Evolutiva ASPEE Schweizerische Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychologie SKJP Association Suisse de Psychologie de l'Enfance et de l'Adolescence ASPEA
FertiForum	Schweizerische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin, Arbeitsgruppe FertiForum Société Suisse de Médecine de la Reproduction, Groupe de travail FertiForum

FMH	Federazione dei medici svizzeri Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Fédération des médecins suisses
Kinderanwaltschaft	Kinderanwaltschaft Schweiz
mws	medical women switzerland mws donne medico svizzera ärztinnen schweiz femmes médecins suisse FMS
CNE	Commissione nazionale d'etica per la medicina CNE Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin NEK Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine CNE Swiss National Advisory Commission on Biomedical Ethics
PACH	Pflege- und Adoptivkinder Schweiz
SVM	Société Vaudoise de Médecine

Rinuncia a un parere

- Cantone di Lucerna
- Cantone di Sciaffusa
- Cantone di Svitto
- Associazione dei Comuni svizzeri
- Unione delle città svizzere
- Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
- Travail.Suisse